



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot. n.10944 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Proposta di delibera consiliare ad oggetto “Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 155 del 7 settembre 2012 , come modificato dall’art.1 del decreto legislativo 14 del 19 febbraio 2014” (I Quesito)
Reg. Gen. n. 525**

Ad iniziativa dei Consiglieri Pica e Marino
Depositata in data 16 maggio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 75 della Costituzione;
VISTI gli articoli 29 e 32 della legge 352/1970;
VISTO l’articolo 26, comma 4, lettera m) dello Statuto

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 22 MAG. 2014

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Biagio Iacolare



Consiglio Regionale della Campania

10/5/14
A. Serass

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0010944/A

Del 16/05/2014 08 38 21
Da CR A. SERASS

C. A. Presidente
Consiglio Regionale della
Campania

On.le Paolo Romano

SEDE



Napoli, 15 maggio '14

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare.

In allegato si trasmette la proposta di delibera consiliare per l'indizione di referendum popolare ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione: "Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 7.9.2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 - 1° quesito referendario.

Cordiali saluti

Il Consigliere regionale

DONATO PICA: 
ANGELO PARINO: 

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 525

15/05/14
A. Serass



ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 525

Consiglio Regionale della Campania

Premesso che:

- La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 della Legge 148 del 14.9.2011 con i D.Lgs. 155 e 156 de] 7.9.2012, è risultata estremamente penalizzante per gran parte del territorio della nostra regione;
- inoltre, la prevista soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dall'art.10 del Trattato dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, che prevede che l'amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini;
- il mancato rispetto del richiamato principio, non può essere assolutamente giustificato da un presunto risparmio, di cui non vi è alcuna prova;
- in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai nostri corregionali sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia anche alla luce dell'orografia del territorio e della situazione infrastrutturale;
- per tali ragioni è necessario che la nostra Regione raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dai Cittadini, dagli Enti locali, dai Comitati di difesa dei Tribunali soppressi e dall'Avvocatura campana, e faccia da guida alle altre Regioni maggiormente interessate dalla citata riforma della geografia giudiziaria (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art.75 della Costituzione, del citato D.Lgs. 155/2012 nella parte in cui ha soppresso trenta Tribunali, trenta Procure della Repubblica e duecentoventi Sezioni distaccate di Tribunali;

considerato che:

- questa Regione, unitamente ad altre, ha già in precedenza richiesto referendum abrogativo dell'intera normativa sopra richiamata e cioè sia della Legge delega (art. 1 L. 148/2011) sia dei decreti legislativi attuativi della stessa (D.Lgs. 155/2012 e 156/2012), ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 15.01.2014 ha dichiarato inammissibile il quesito proposto sia in quanto ha ritenuto che l'eventuale abrogazione della normativa sottoposta a referendum avrebbe creato la completa e generalizzata paralisi dell'ordinamento giudiziario italiano sia in quanto il quesito non avrebbe consentito al cittadino di esprimere, con il voto, un giudizio diversificato circa le sedi giudiziarie da sopprimere;
- comunque, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito che il referendum in questione non è ammissibile, l'art. 75 Costituzione, nella parte in cui esso vieta la consultazione popolare in riferimento alla Legge di bilancio o comunque a leggi che prevedono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto la normativa de qua non incide sugli assetti, macroeconomici della finanza statale essendo il risparmio previsto non determinante al fine di garantire il riequilibrio del bilancio statale;
- sussistono le condizioni per la riproposizione del referendum essendo evidente la volontà di questa Regione, unitamente alle altre, di evitare la soppressione dei soli uffici Giudiziari interessati dalla riforma;
- la scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno è fissata per il trenta settembre 2014;



Consiglio Regionale della Campania

ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25.05.1970, n. 352;

all'unanimità

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:

1° QUESITO REFERENDARIO

“Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

- comma 1, dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", nel testo che di seguito si trascrive: "1. Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto " e la connessa Tabella A (art1, comma 1) allegata al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari?".

I Consiglieri